



TRIBUNALE DI ROMA  
XVIII SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato,

visti

gli atti del procedimento iscritto al n. 41922/2024 del Ruolo  
Generale;

preso atto

del ricorso proposto da [REDACTED]

Letta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di protezione internazionale avanzata dal ricorrente poiché reiterata;

considerato che la domanda di protezione è soggetta alla procedura accelerata ai sensi dell'art. 28 bis, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 25/2008;

rilevato che dal provvedimento impugnato risultano essere stati violati i termini della procedura accelerata prevista dal citato art. 28 bis, atteso che la domanda di protezione internazionale è stata formalizzata il 2.1.2024 ed il decreto di diniego è stato emesso il 2.8.2024;

rilevato che secondo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 29 aprile 2024 n. 11399, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la Commissione Territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata.

In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria.

Va inoltre evidenziato che la deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione

Territoriale in caso di mancato rispetto delle articolazioni procedurali della procedura accelerata vale non soltanto per dinieghi per manifesta infondatezza nelle ipotesi di richiedenti provenienti da Paesi di origine sicuri, ma per tutte le ipotesi ricomprese all'interno dell'art. 28-ter del D.Lgs. 25/2008, nonché per le decisioni – come quella in esame - di inammissibilità a seguito di domanda reiterata<sup>1</sup>.

Per quanto sopra esposto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è da ritenersi automaticamente sospesa dalla proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 35 bis comma 3 del D.Lgs 25/2008;

**P. Q. M.**

dichiara che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è automaticamente sospesa per effetto della proposizione del ricorso.

---

<sup>1</sup> Nelle proprie osservazioni, la Procura Generale chiedeva alla Corte di Cassazione di affermare in via pregiudiziale il principio di diritto secondo cui la corretta adozione della procedura accelerata costituisce la base procedurale per ogni caso di manifesta infondatezza (e di inammissibilità) come può desumersi dalla collocazione unitaria delle norme di riferimento e dagli appositi richiami testuali. Ed infatti, al punto 33 della sentenza, le Sezioni Unite affermano che: “deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio dell'effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità). Si ricorda che il provvedimento di inammissibilità di domanda di protezione internazionale reiterata (art. 29, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 25/2008) viene trattato con procedura accelerata ai sensi dell'art. 28-bis, co. 1, lett. a), e di conseguenza anche per tale tipo di procedura devono essere rispettate tutte le articolazioni procedurali. Per tali motivi, anche in caso di mancato rispetto dei termini relativi alla domanda reiterata, le Sezioni Specializzate stanno applicando il principio espresso dalle Sezioni Unite. Si vedano Tribunale di Catania, ordinanza n. 13099 del 02/05/2024; Tribunale di Bologna, decreto n. 9412-1 del 05/07/2024).

Entro cinque giorni dalla notificazione, le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del predetto termine, possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate le note di cui sopra, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati.

Roma, 21.10.2024.

Il Giudice  
Fabrizio Molinari